



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 3 aprile 2012 n. 53

OGGETTO: Approvazione schema dell'atto di transazione per la risoluzione in via stragiudiziale della causa pendente tra il comune di Ortona e la Ditta Gefin srl in ATI con la ditta Spinosa Costruzioni generali spa.

L'anno **duemiladodici** il giorno **3** del mese di **aprile** alle ore **12,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola Fratino.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. LEO CASTIGLIONE
2. Sig. LUCIO CIERI
3. Sig. MARIO PAOLUCCI
4. Sig. VALTER POLIDORO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. A. Radoccia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- a seguito di pubblico incanto, indetto dal Comune di Ortona per la costruzione della strada litoranea di collegamento Postilli-Riccio 1° lotto, i relativi lavori venivano affidati all'ATI costituita fra la Gefin S.r.l. e la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. (già S.r.l.) per un importo di € 3.479.155,98 al netto del ribasso d'asta offerto del 14,50%, oltre € 197.618,37 per oneri di sicurezza;

- il contratto per l'affidamento dell'appalto veniva stipulato il 4 agosto 2006, Rep. 578;

- in corso d'opera è intervenuta una perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori il 6 agosto 2008 ed approvata con determina n. 8 del 12/01/2009, avente il seguente quadro economico di spesa:

IMPORTO DI PROGETTO		€	6.000.000,00
LAVORI A CORPO.....		€	1.382.597,85
LAVORI A MISURA.....		€	3.044.153,10
1)	TOTALE LAVORI	€	4.426.750,95
2)	Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 2,72%	€	120.219,75
3)	Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza 1,17%	€	51.939,72
	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 3,89%	€	172.159,47
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1) - 2)	€	4.306.531,20
A)	TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3)	€	4.478.690,67
	ribasso d'asta 14,50%	€	624.430,52
TOTALE CONTRATTO		€	3.854.260,15
ECONOMIE D'ASTA SUI LAVORI		€	74.067,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :			
B 1	Lavori in economia esclusi dall'appalto 4,30% di A)	€	192.713,01
B 2	Indagini :		
B 2.1	Indagini geologiche e prestazioni correlate (iva ed imposte incl)	€	14.000,00
B 2.2	Accertamenti	€	8.100,00
B 2.3	Rilievi	€	13.180,77
	tot.	€	35.280,77
B 3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	10.000,00
B 4	Imprevisti 0,728% di A)	€	32.587,11
B 5	Acquisizione aree o immobili	€	426.500,00
B 6	Accantonamenti di cui all'articolo 26, comma 4, l.109/94 + art 12 DPR n. 554/99	€	21.333,94
B 7	Spese tecniche :		
B 7.1	Progettazione, direzione, contabilità, coordinamento sicurezza	€	523.208,99
	tot.	€	523.208,99
B 8	Spese per attività di consulenza o di supporto		
B 8.1	Spese per funzioni di Resp. del Proc. 0,45%	€	40.200,00
B 8.2a	Spese per attività di consulenza (iva ed imposte incl)	€	53.000,00
B 8.2b	Spese per attività di supporto al R.U.P. (iva ed imposte incl)	€	75.000,00
B 9	Spese per commissioni giudicatrici (imposte ed oneri riflessi incl)	€	22.000,00
B 10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (iva inc)	€	15.000,00
B 11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi (iva ed imposte incl)	€	100.000,00
B 12	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B 12.1	C.N.P.A.I.L.P. 2,00% di B7+B2.3+	€	10.727,80
B 12.2	I.V.A. su totale lavori 10,00%	€	385.426,01
B 12.3	I.V.A. su spese tecniche 20,00% B7+B2.3	€	109.423,51
B 12.4	I.V.A. su voce B1 10,00%	€	19.271,30
	tot.	€	524.848,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	2.071.672,44
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	5.925.932,59
TOTALE GENERALE		€	6.000.000,00

- le parti sottoscrivevano il relativo atto di sottomissione con pattuizione di nuovi prezzi il 25/06/2009 n.1981 di prot. ;
- in corso d'opera l'impresa appaltatrice apponeva sul registro di contabilità n. 28 riserve, di cui le prime 12 abbandonate per espressa rinuncia in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- l'ammontare complessivo delle riserve iscritte dall'impresa, dalla n. 13 alla n. 28 è pari ad € 2.585.878,11;
- la direzione lavori, con relative controdeduzioni e relazioni riservate, rigettava le suddette riserve, accogliendo solo in parte le n. 13 e 20, per € 3.407,95;
- con atto del 20/09/2009 il Dirigente III° Settore disponeva la riduzione del contratto nei limiti del quinto d'obbligo ed ai sensi dell'art. 12 del DM n. 145/2000;
- l'Amministrazione appaltante con atto del direttore lavori del 01/07/2010 provvedeva a riprendere possesso anticipato del cantiere, contestando alcuni vizi, difformità e manchevolezze;
- il responsabile del procedimento con provvedimento del 01/10/2010 ha ritenuto non attivabile la procedura dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 Codice dei contratti pubblici ed ha applicato la penale ai danni dell'impresa di € 385.426,00 per itardata ultimazione, ai sensi dell'art. 22 DM 145/2000;
- con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2010 la Gefin S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza dell'ATI costituita con la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, il Comune di Ortona chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.585.878,11, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per la mancata corresponsione degli importi di cui alle riserve n. 13-27, iscritte sugli atti contabili dei lavori del lotto I della strada litoranea di collegamento Postilli-Riccio, appaltati dal Comune di Ortona all'ATI Gefin S.r.l. – Spinosa Costruzioni Generali S.p.A.. L'Impresa attrice chiedeva, altresì di accertare la fondatezza della riserva n. 26 e, per l'effetto, disapplicare la relativa penale di importo pari ad € 385.426,00 ovvero ridurla in subordine, chiedeva condannare il convenuto al pagamento dei suddetti importi a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, 2° comma, c.c. o di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- con comparsa di costituzione e risposta datata 24 febbraio 2011 si costituiva in giudizio il Comune di Ortona chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, la sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento dei danni da liquidarsi in € 3.610.705,80, oltre a rivalutazione ed interessi, ed alla restituzione della somma di € 140.713,40, già riscossa dall'ATI Gefin, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno;
- il collaudatore Ing. Giuseppe Melilla dava seguito alle procedure per la collaudazione statica e finale delle opere realizzate, riscontrando ulteriori vizi e manchevolezze; lo stesso collaudatore, in sede di riesame delle riserve (art. 187 comma 2 del D.P.R. n. 554/99), ha ritenuto riconoscibili all'impresa, in via di equità, alcune partite di lavori effettivamente realizzate, necessarie ai fini della corretta esecuzione dei lavori, comunque ordinate dall'amministrazione, ma non allibrate in contabilità dal direttore dei lavori. Ha operato nello stesso tempo alcune detrazioni per difetti, vizi e manchevolezze riscontrate sulle opere a seguito delle attività di verifica e collaudo (art. 225 comma 1 lettere d)-e), art.227 comma 3, del DPR 207/2010);
- l'art. 239 del Codice dei contratti pubblici prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere sempre risolte mediante transazione, nel rispetto del Codice Civile;
- dopo ripetute riunioni alla presenza dei rispettivi legali, le parti intendono giungere alla bonaria composizione della lite in merito a tutte le controversie e le contestazioni che hanno caratterizzato le vicende dell'appalto di cui è pendente causa presso il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona - iscritta al Ruolo Generale con il n. 925/2010 - facendosi reciproche concessioni, in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa, oltre alla conservazione del contratto ed al completamento dell'infrastruttura viaria mediante apposita perizia di variante e suppletiva nei limiti dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 132 D. Lgs. n. 163/2006;
- VISTO lo schema dell'atto di transazione rimesso con nota in data 01/02/2012 dell'Avv. Massimo Cirulli che difende gli interesse dell'Ente, così come concordato con il legale della controparte;
- VALUTATA per l'Ente l'opportunità e la convenienza di aderire alla suddetta proposta in ordine a:

- Azzeramento del lungo e complesso contenzioso giudiziario, la cui sorte è sostanzialmente dipendente da una consulenza tecnica d'ufficio complessa, costosa e dall'esito

- imprevedibile;
 - Azzeramento dell'alea di incertezza presente in qualsiasi giudizio, con ricadute negative per l'Ente in caso di soccombenza;
 - Possibilità di ripresa immediata dei lavori per il completamento dell'importante opera pubblica, per assicurare in tempi brevi la sua fruizione da parte della collettività che ne sollecita la messa in funzione;
 - Annullamento di tutte le pretese e le riserve dell'appaltatore per le quali è pendente il giudizio presso il Tribunale di Chieti;
 - Conservazione del contratto di appalto e delle favorevoli condizioni economiche per l'Ente, derivanti dall'aggiudicazione dei lavori mediante asta pubblica con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - Completamento dell'estesa stradale da parte di un unico soggetto esecutore, in ordine all'assunzione di responsabilità decennale per vizi e difformità;
- VISTA la deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 308 del 13/06/2001;
 - VISTO il già richiamato l'art. 239 del D. Lgs.vo n. 163/2006;
 - VISTO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine alla lite già cominciata o potenziale;
 - CONSIDERATO che le parti dispongono dei diritti che formano oggetto della lite e per cui si addiène alla transazione ai sensi dell'art. 1966 del Codice Civile;
 - CONSIDERATO che la transazione di cui all'oggetto non instaura con l'appaltatore un nuovo negozio giuridico, bensì viene conservato il contratto in essere, essendo semplicemente modificativa della situazione giuridica dedotta in lite (c.d. transazione semplice e conservativa);
 - RITENUTO ampiamente soddisfatte le ragioni di pubblico interesse che giustificano per l'Ente il ricorso alla transazione;
 - CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 239 D. Lgs.vo n. 163/2006 è richiesta ad substantiam la forma scritta dell'atto di transazione, pena la nullità;
 - VISTO il parere favorevole dell'avvocatura che difende l'Ente, espressamente richiesto dall'art. 239 comma 2 D. Lgs.vo n. 163/2006, come risulta dall'allegata nota dell'Avv. Massimo Cirulli in data 01/02/2011;

- VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Dirigente III° Settore ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta valutazione di ordine finanziario né prenotazione di spesa;

- A voti unanimi;

DELIBERA

- 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2 – Di procedere alla risoluzione in via stragiudiziale della causa tra il Comune di Ortona e la ditta Gefin srl in ATI con la ditta Spinosa Costruzioni Generali SpA, pendente presso la Sez. distaccata di Ortona del Tribunale di Chieti, iscritta al Ruolo Generale con il n. 925/2010.
- 3 – Di approvare l'allegato schema dell'atto di transazione, autorizzando il Dirigente III° Settore alla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 239 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs.vo n. 163/2006.
- 4 – Di incaricare il Dirigente III° Settore di porre in essere i successivi e consequenziali adempimenti in ordine all'attuazione dell'atto di transazione.
- 5 – Di dare atto che la presente delibera non comporta alcuna valutazione sotto l'aspetto finanziario né prenotazione di spesa.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

IL PRESIDENTE
F.to **N. FRATINO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **M. PAOLUCCI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 6 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 6 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**